

INTERROGAZIONE ORALE A RISPOSTA URGENTE

Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

- con le sentenze nn. 14225 e 14226, depositate l'8 luglio 2015, la suprema Corte di Cassazione ha applicato - per l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - i principi che discendono dal Trattato dell'Unione europea, allo scopo di evitare che l'esenzione degli enti ecclesiastici ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI) - già oggetto di un'indagine della Commissione per sospetti aiuti di Stato - potesse essere applicata in contraddizione con i principi della concorrenza;

- la predetta sentenza ha condannato due scuole private di Livorno (la Santo Spirito e l'Immacolata) a pagare l'ICI con arretrati (per un importo complessivo di 422 mila euro). Per gli immobili in questione, destinati ad uso scolastico, il quale il comune di Livorno aveva avanzato proposte transattive respinte dalle controparti, la cui tesi della legittimità della piena, assoluta ed indiscriminata esenzione da tali pagamenti tributari riceve ora una netta smentita;

- la vera novità della sentenza è nel nuovo riparto dell'onere della prova: come ha chiarito il 28 luglio 2015 un comunicato del primo presidente della Corte di Cassazione, Giorgio Santacroce, spetta al contribuente dimostrare che l'attività - cui l'immobile è destinato - non sia svolta in concreto con le modalità di un'attività commerciale. Le categorie di esenzione, previste dalla legge, sono infatti subordinate al riscontro in concreto dell'assenza degli elementi che contraddistinguono l'attività di impresa. Poiché gli utenti della scuola paritaria pagano un corrispettivo per la frequenza, tale attività è di carattere commerciale, «senza che a ciò osti la gestione in perdita». In proposito il giudice di legittimità ha precisato che, ai fini in esame, è giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, risultando sufficiente l'idoneità tendenziale dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio. E cioè, il conseguimento di ricavi è di per sé indice sufficiente del carattere commerciale dell'attività svolta;

Considerato che:

- l'interpretazione adeguatrice della normativa istitutiva dell'ICI, così compiuta dalla Corte di cassazione, sceglie - tra tutte le opzioni esegetiche possibili - l'unica compatibile con il trattato dell'Unione europea; essa risponde ad un'esigenza di "orizzontalità" del vaglio di conformità alle norme europee, sancita dalla Corte costituzionale con la sentenza 5 giugno 1984 n. 170, *Granital*;

- la primazia del diritto europeo, per la giurisprudenza lussemburghese, comporta la disapplicazione delle norme nazionali divergenti (Corte di Giustizia, 5 febbraio 1963, causa 26/62, *Van Gend en Loos*; Corte di Giustizia, 15 luglio 1964, causa 6/64, *Costa contro Enel*; Corte di Giustizia, 16 giugno 1966, causa *Lutticke*; Corte di Giustizia, 21 giugno 1974, causa *Reyners*; Corte di Giustizia, 17 dicembre 1970, causa 11/70, *Internationale Handelsgesellschaft*; Corte di Giustizia, 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*; Corte di

Giustizia, 22 giugno 1989, causa 103/88, *Fratelli Costanzo*), ma anche la responsabilità diretta dell'agente che, a nome di qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale nazionale, operasse in violazione manifesta del diritto europeo (Corte di Giustizia 19 novembre 1991, cause riunite C-6/90 e C-9/90, *Francovich Bonifaci contro Repubblica italiana*; Corte di Giustizia 5 marzo 1996 Cause riunite C-46/93 e C-48/93 *Brasserie du pêcheur/Factortame*; Corte di Giustizia 8 ottobre 1996 *Dillenkofer*; Corte di Giustizia 23 maggio 1996, *Hedley Lomas*; Corte di Giustizia 11 luglio 2002, in causa C-62/00, *Marks & Spencer contro Commissioners of Customs & Excise*; Corte di Giustizia 5 ottobre 2004, cause riunite da C-397/01 a C-403/01, *Pfeiffer und Roith contro Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut ed altri*);

si chiede di sapere:

1) se, nel contenzioso in atto tra altri comuni ed enti che accampano l'esenzione ICI per la loro natura di ente religioso, il Governo non ritenga di spiegare intervento erariale nell'interesse delle norme imperative di legge, per la piena applicazione del convincente principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione;

2) se non si ritenga indispensabile, a mezzo di immediata circolare prefettizia a tutti i sindaci d'Italia, invitare i responsabili degli uffici imposte dei comuni a svolgere la valutazione sollecitata dalla Corte di cassazione, rivedendo le esenzioni in essere ed ispirando quelle future al rispetto dei medesimi criteri enunciati dalla Cassazione;

3) se non si ritenga opportuno preavvertire i soggetti di cui al punto 2) che, in caso di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, sarà esercitato nei loro confronti il potere di rivalsa - previsto dall'articolo 43 comma 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - per ogni pagamento di multe che lo Stato italiano fosse chiamato a corrispondere, per violazione delle norme europee sulla concorrenza, determinata dal mantenimento di esenzioni che risultassero ingiustificate ai sensi delle citate sentenze della Cassazione.

BUEMI, LONGO Fausto Guilhemre